

Il modello di famiglia dopo il dopoguerra era un modello di famiglia nucleare in contrapposizione storica con la famiglia patriarcale caratterizzata dalla convivenza di membri della famiglia appartenenti a più generazioni.

Attualmente oltre alla famiglia nucleare, ci sono tanti tipi di famiglia, conseguenza della crisi dell'istituzione matrimoniale derivante dal calo dei matrimoni e spesso dal ritardo con cui si celebrano. Inoltre, il dato è conseguenza dell'aumento delle convivenze e delle unioni libere, anche tra persone dello stesso sesso, dall'aumento dei divorzi, dall'aumento delle famiglie monoparentali, di quelle ricostituite e di quelle unipersonali, vi è stato un calo complessivo delle nascite e un aumento dei figli nati fuori dal matrimonio.

Prima il matrimonio, in tutte le classi sociali, era un'alleanza tra famiglie e i sentimenti degli individui erano irrilevanti, la stabilità dei matrimoni era garantita dagli interessi economici. Quando il matrimonio d'amore ha preso il posto di quello combinato, l'unione coniugale perde la ragion d'essere quando l'amore si dissolve.

I cambiamenti della condizione della donna nella società e nella famiglia hanno contribuito alla trasformazione della famiglia contemporanea.

Legge sul divorzio nel 1970. Riforma del diritto di famiglia nel 1975.

Cambiano le relazioni all'interno della coppia e si moltiplicano le strutture familiari. Comunque la famiglia rimane un punto di riferimento importante. Ci si interroga da giuristi sul significato di famiglia, tralasciando questioni sociologiche o antropologiche, quindi bisogna ricostruire un concetto attuale di famiglia chiedendosi quali garanzie il diritto è in grado di assicurare alla persona nell'ambito delle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità (art. 2 della Costituzione), nella prospettiva per cui ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare.

L'obiettivo che il giurista deve porsi è di indicare al legislatore le necessità di un adattamento continuo delle norme alle trasformazioni sociali.

In questo senso le grandi riforme di questi anni (legge sull'affido condiviso del 2006, riforme della filiazione del 2012 e del 2013, legge sul divorzio breve del 2015, legge sulle unioni civili e sulle convivenze di fatto del 2016) hanno costituito il segnale più eloquente di come questo lavoro di adattamento sia concretamente possibile.

Quindi il modello attuale di famiglia potremmo definirlo nucleare parentale inteso come ampia rete di protezione e di solidarietà. Non è più il concetto di residenzialità a connotare la famiglia, ma la rete parentale nella quale le relazioni vivono e si trasformano. Sono esempi di questo concetto esteso di famiglia i confini ampi della solidarietà alimentare (art. 433 c.c.), l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli (art. 316 bis c.c.), il diritto dei figli di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale (art. 337 ter c.c.) e il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti con i nipoti (art. 317 bis c.c.), l'esclusione dello stato di adottabilità se il minore è assistito adeguatamente dai parenti entro il quanto grado (artt. 8 e 10 legge 184 del 1983). Come effetti del riconoscimento (art. 258 c.c.) l'inclusione nella famiglia dell'intera rete parentale di entrambi i genitori. L'inclusione a tutti gli effetti dei figli adottivi nella famiglia (art. 74 c.c.).

La famiglia è certamente un soggetto sociale, ma non è un soggetto giuridico. Nel nostro sistema giuridico la soggettività giuridica è correlata alla capacità giuridica, intesa come idoneità a essere titolare di diritti e doveri o più in generale di situazioni giuridiche soggettive.

La famiglia non è un ente giuridico, la comunità familiare è una comunità paritaria, modellata sull'uguaglianza dei suoi componenti art. 29 Costituzione, è una formazione sociale art. 2 Costituzione.

L'approccio psicologico sistemico sulla famiglia, molto diffuso, ha spostato l'attenzione dall'individuo al contesto delle sue relazioni, ed ogni comportamento acquista significato e diventa comprensibile solo se lo si interpreta in rapporto al contesto relazionale in cui è avvenuto, ad esempio l'addebito nella separazione, art. 151 c.c. Il comma: " Il giudice pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio ." È chiaro come la teoria sistemica abbia influenzato nel corso degli anni l'interpretazione di questa disposizione, facendo diventare sempre più rara nei Tribunali la pronuncia dell'addebito. Infatti la giurisprudenza ritiene che per pronunciare l'addebito occorre la prova che un determinato comportamento, contrario ai doveri

del matrimonio, abbia causato l'intollerabilità della convivenza e condotto la coppia alla separazione: ma è possibile in un'ottica circolare della causalità determinare quale comportamento ne abbia causato un altro?

Secondo la Costituzione, art. 29, la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, quindi la famiglia preesiste allo stato che ne riconosce i diritti, la famiglia è una società originaria e non è una creazione del diritto. La famiglia tutelata dall'art. 29 Costituzione non esclude certamente altre forme di aggregazione familiare.

Matrimonio e famiglia sono due concetti diversi, e il matrimonio è una delle forme di accesso alla famiglia, in questo senso una sentenza della Corte Costituzionale del 2010 secondo cui i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere cristallizzati con riferimento all'epoca in cui la costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei principi costituzionali e vanno interpretati tenendo conto delle trasformazioni dell'ordinamento e dell'evoluzione della società e dei costumi.

Passi significativi sull'allargamento del concetto contemporaneo di famiglia provengono da una riforma che tratta il tema della separazione tra i coniugi. Per oltre trent'anni nella separazione ha prevalso la regola dell'affido esclusivo, l'affido mono genitoriale ha costituito la base normativa di riferimento in materia di affidamento dei figli nella separazione e nel divorzio, solo la riforma del 2006 sull'affido condiviso ha determinato una decisa inversione di rotta e un'operazione culturale di risistemazione in materia di affidamento dei figli. Tutela della bigenitorialità e della parentela. Allargamento dei diritti del minore, quindi avvicinamento al concetto di famiglia nucleare parentale che sarà operato con le riforme degli anni 2000.

Legge 219 del 2012 e decreto legislativo di attuazione n. 154 del 2013, parificazione dello status di figlio. Tali normative hanno introdotto il concetto di responsabilità e hanno riformulato le norme sulla responsabilità e hanno esteso il concetto di famiglia anche a quella non matrimoniale. Nuovo art. 315 c.c.: tutti i figli hanno lo stesso status giuridico; art. 315 bis c.c.: il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il diritto di mantenere rapporti con i parenti nel 2006 era previsto solo in caso di separazione e divorzio, adesso diventa un diritto del figlio come tale. Anzi diventa un diritto degli ascendenti avere rapporti con i nipoti, art 317 bis c.c.

Significato fondamentale assume il nuovo testo dell'art. 258 c.c., prima il riconoscimento giudiziale del figlio nato fuori dal matrimonio, produceva effetto solo nei confronti del genitore o dei genitori che lo avevano effettuato, adesso dopo la riforma del 2012: il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore o ai parenti di esso.

Nuovo art. 316 c.c. estende il concetto di famiglia anche oltre l'ambito della coabitazione, quindi nel momento in cui viene effettuato il riconoscimento, i genitori esercitano la responsabilità genitoriale, anche se non vi è coabitazione.

Un cenno alla legge 76 del 2016 sulle unioni civili e sulle convivenze di fatto, ancora adesso vi è un vivace dibattito se queste possono rientrare nel concetto di famiglia.

Il legislatore ritenendo famiglia solo quella fondata sul matrimonio, indica i diritti e i doveri che le parti assumono quando costituiscono una unione civile.

Art. 1 comma 11: "con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco dell'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni." Si evita di dire bisogni della famiglia. Poi però al comma 12 si recupera il concetto di famiglia prescrivendo che le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato."

Nella legge si parla di unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione. Espressamente non si parla di famiglia, e il legislatore ha scelto di non prevedere il matrimonio tra persone dello stesso sesso, come invece accade in altre nazioni.

La famiglia di fatto, la legge 76 del 2016, oltre ad aver regolamentato le unioni civili tra persone dello stesso sesso, ha regolamentato anche le convivenze di fatto utilizzando questa espressione al posto di famiglia di fatto. Art 1 comma 36: si intendono per conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o

da unione civile.

La convivenza di fatto (quindi la famiglia di fatto) è stata al centro negli ultimi decenni di una progressiva attribuzione di rilevanza giuridica come formazione sociale (art. 2 Costituzione) all'interno della quale vanno garantiti doveri di solidarietà familiare e diritti fondamentali della persona art. 2 Costituzione e art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo tutelano il diritto alla vita familiare non limitatamente alle relazioni basate sul matrimonio.

Nel tempo, quindi, si è sempre più data rilevanza alla famiglia di fatto, la legge 219 del 2012 ha abolito ogni residua discriminazione tra figli legittimi e naturali, la legge 56 del 2006 ha introdotto l'affido condiviso estendendolo anche ai figli di genitori non coniugati.

Comunque già da tempo la giurisprudenza ha attribuito rilevanza alla convivenza intrapresa dal coniuge separato o divorziato ai fini dell'assegno di mantenimento. Infatti la legge sul divorzio prevede la cessazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile se il beneficiario passa a nuove nozze, di conseguenza vengono meno tutti gli altri benefici (reversibilità della pensione e qualità di erede). La ratio di questa norma è chiara, con le nuove nozze il beneficiario, indipendentemente dalle condizioni economiche del nuovo coniuge, ha come unico punto di riferimento il nuovo nucleo familiare.

La giurisprudenza, in assenza di una norma che attribuisca alla convivenza di fatto gli stessi effetti delle nuove nozze, ha dovuto affrontare il problema se la convivenza intrapresa dal beneficiario dell'assegno divorzile faccia venire meno il diritto al mantenimento. La giurisprudenza quindi ha riconosciuto gradualmente rilevanza alla convivenza di fatto intrapresa dal beneficiario dell'assegno divorzile.

Dal principio si è rilevato che la convivenza more uxorio può ridurre lo stato di bisogno e quindi portare ad una riduzione dell'assegno, chiaramente l'onere della prova è a carico dell'obbligato. Il primo elemento è la stabilità della convivenza, il secondo che tale convivenza comporti al titolare dell'assegno un miglioramento delle condizioni economiche.

Man mano il concetto di convivenza more uxorio è stato soppiantato dal concetto di famiglia di fatto, ciò per tutelare il rapporto di coppia, regolamentare i profili patrimoniali e tutelare i figli nati fuori dal matrimonio.

Il fatto di vivere in una nuova famiglia fa venire meno la necessità di godere del medesimo tenore di vita goduto nel precedente matrimonio.

L'attuale giurisprudenza parte da Cassazione n. 6855 del 2015: *“L’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorchè di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicchè il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti la formazione di una famiglia di fatto, tutelata dall’art. 2 della Costituzione come formazione stabile e duratura, è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione del rischio di una cessazione del rapporto e quindi esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l’altro coniuge.*”

Cassazione Civile n. 12879 del 2017 : *“ L’instaurazione di una convivenza stabile caratterizzata dalla relazione affettiva fa cessare l’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile per effetto della cessazione della solidarietà tra gli ex coniugi.*”

Cassazione civile n. 2732 del 2018: *“La scelta dell’ex coniuge di costituire una convivenza more uxorio stabile e duratura, fa venire meno il diritto all’assegno definitivamente*

.”

È necessario, a questo punto, riferire, in tema di nuova famiglia, o nuove convivenze, che la nascita di un figlio comporta per il genitore obbligato la riduzione del contributo al mantenimento per il figlio nato dalla precedente relazione o matrimonio, questo perché anche il figlio nato successivamente ha diritto di essere mantenuto. La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la libertà per il soggetto di costituire una nuova famiglia come diritto fondamentale. La nascita di un figlio è circostanza sopravvenuta, che giustifica la riduzione del contributo al mantenimento, questo vale anche per il figlio nato da un’unione di fatto. Cassazione civile n. 14175/2016

Certamente resta famiglia quella dei divorziati e dei separati. La separazione dei coniugi o la cessazione della convivenza fa venire meno i reciproci obblighi soggettivi, si attenua il regime primario contributivo, con la cessazione della convivenza può residuare un’obbligazione alimentare, ma la famiglia non viene meno.

Non vi sono limiti alla solidarietà genitori-figli neanche dopo il divorzio. La rete parentale creatasi con il matrimonio o con il riconoscimento di un figlio non viene meno con la cessazione del vincolo. La relazione genitoriale permane del tutto integra, artt. 337 bis e seguenti codice civile, quindi si può concludere che la famiglia non si dissolve con la separazione o la cessazione del vincolo.

Il tema delle famiglie ricostituite non è mai stato affrontato in sede ordinamentale o giuridica, salvo che nella legge 76 del 2016 in relazione alla famiglia di fatto costituite dopo la cessazione di un precedente matrimonio. Art. 1 comma 36, per evitare sovrapposizioni di tutele tra una precedente famiglia coniugale e una successiva convivenza di fatto, stabilisce che si intendono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da un legame affettivo e da reciproca assistenza morale e materiale non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile. Quindi, essendo le persone separate ancora legate da un vincolo, non vi potrà essere una convivenza che riceverà la tutela legale.

La famiglia ricostituita è una famiglia vera e propria che si aggiunge a quella originaria. Si parla di ricomposizione familiare per alludere soprattutto al fatto che i figli nati dalla prima unione sono accuditi da uno dei genitori insieme al suo partner sposato o meno che sia. La compresenza di più figure genitoriali, una sociale e un'altra biologica, pone problemi sul piano della regolazione sociale e su quella giuridica, considerata la complessità delle sovrapposizioni di più figure adulte.

Nel nostro ordinamento è previsto nell'adozione di maggiorenni o nell'adozione di minori in casi particolari, che l'adottato conserva i diritti e i doveri verso la sua famiglia d'origine.

La ricostituzione di una famiglia, salvo quanto già si è detto in ordine agli effetti patrimoniali che dovessero permanere, non cancella le relazioni connesse alla genitorialità, infatti le problematiche sono riferite al rapporto tra figli e genitori, quello biologico e quello sociale. In questo senso si cerca di dare un'interpretazione evolutiva dell'art. 337 ter c.c. conforme alla costituzione e alle fonti di diritto internazionale che consente di estendere l'ambito applicativo della norma per includere nel concetto di bigenitorialità e di famiglia anche la figura del genitore sociale, ossia quel soggetto che ha instaurato con il minore un legame familiare di fatto significativo e duraturo. In questo senso vi è una pronuncia di merito del Tribunale di Palermo, che tutela la continuità di un legame affettivo importante, la discendenza genetica non può precludere al minore di mantenere stabili relazioni con chi ha rivestito il ruolo sostanziale di genitore.

A questo punto è necessario accennare anche alla legge 173/2015 che tutela la continuità affettiva dei minori in affidamento familiare.

Sono molti i casi in cui un minore si trova a vivere con il proprio genitore biologico e con un adulto di riferimento, trovare un ruolo a quest'ultimo non è facile senza sconfinare nello spazio e nel ruolo della vera madre e del vero padre. Sono quasi un milione le famiglie ricostituite, ma il genitore sociale che si occupa di un figlio quanto il genitore biologico, per le istituzioni è praticamente inesistente, si pensi al genitore sociale che va a parlare con gli insegnanti, o porta il bambino dal medico etc. In Italia ancora non siamo abituati alle due diverse figure genitoriali, ma ci sono molte ricerche, quasi tutte straniere, che dicono che i ragazzi vivono in maniera normale il rapporto con il genitore acquisito. Consideriamo il caso in cui un genitore muore, il genitore sociale assume un ruolo rilevantissimo e di riferimento esclusivo.

Ad oggi l'unica tutela per il genitore sociale è prevista dall'art. 44 legge 184/1983 secondo cui è possibile l'adozione del figlio del coniuge.

C'è un disegno di legge che prevede la delega della responsabilità genitoriale che consente al compagno/a del genitore biologico di assumere rispetto al bambino alcuni diritti e doveri che gli siano espressamente delegati dal/dai genitori, in virtù di un atto che viene autorizzato dal Tribunale che risponde all'interesse del minore. Non viene delegata l'intera posizione, ma solo alcuni diritti e doveri.

Genitori sociali sono anche gli affidatari dei minori in stato di abbandono, o con temporanee difficoltà della famiglia.

Avv. Monica Allevato

Il modello di famiglia dopo il dopoguerra era un modello di famiglia nucleare in contrapposizione storica con la famiglia patriarcale caratterizzata dalla convivenza di membri della famiglia appartenenti a più generazioni.

Attualmente oltre alla famiglia nucleare, ci sono tanti tipi di famiglia, conseguenza della crisi dell'istituzione matrimoniale derivante dal calo dei matrimoni e spesso dal ritardo con cui si celebrano. Inoltre, il dato è conseguenza dell'aumento delle convivenze e delle unioni libere, anche tra persone dello stesso sesso, dall'aumento dei divorzi, dall'aumento delle famiglie monoparentali, di quelle ricostituite e di quelle unipersonali, vi è stato un calo complessivo delle nascite e un aumento dei figli nati fuori dal matrimonio.

Prima il matrimonio, in tutte le classi sociali, era un'alleanza tra famiglie e i sentimenti degli individui erano irrilevanti, la stabilità dei matrimoni era garantita dagli interessi economici. Quando il matrimonio d'amore ha preso il posto di quello combinato, l'unione coniugale perde la ragion d'essere quando l'amore si dissolve.

I cambiamenti della condizione della donna nella società e nella famiglia hanno contribuito alla trasformazione della famiglia contemporanea.

Legge sul divorzio nel 1970. Riforma del diritto di famiglia nel 1975.

Cambiano le relazioni all'interno della coppia e si moltiplicano le strutture familiari. Comunque la famiglia rimane un punto di riferimento importante. Ci si interroga da giuristi sul significato di famiglia, tralasciando questioni sociologiche o antropologiche, quindi bisogna ricostruire un concetto attuale di famiglia chiedendosi quali garanzie il diritto è in grado di assicurare alla persona nell'ambito delle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità (art. 2 della Costituzione), nella prospettiva per cui ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare.

L'obiettivo che il giurista deve porsi è di indicare al legislatore le necessità di un adattamento continuo delle norme alle trasformazioni sociali.

In questo senso le grandi riforme di questi anni (legge sull'affido condiviso del 2006, riforme della filiazione del 2012 e del 2013, legge sul divorzio breve del 2015, legge sulle unioni civili e sulle convivenze di fatto del 2016) hanno costituito il segnale più eloquente di come questo lavoro di adattamento sia concretamente possibile.

Quindi il modello attuale di famiglia potremmo definirlo nucleare parentale inteso come ampia rete di protezione e di solidarietà. Non è più il concetto di residenzialità a connotare la famiglia, ma la rete parentale nella quale le relazioni vivono e si trasformano. Sono esempi di questo concetto esteso di famiglia i confini ampi della solidarietà alimentare (art. 433 c.c.), l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli (art. 316 bis c.c.), il diritto dei figli di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale (art. 337 ter c.c.) e il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti con i nipoti (art. 317 bis c.c.), l'esclusione dello stato di adottabilità se il minore è assistito adeguatamente dai parenti entro il quanto grado (artt. 8 e 10 legge 184 del 1983). Come effetti del riconoscimento (art. 258 c.c.) l'inclusione nella famiglia dell'intera rete parentale di entrambi i genitori. L'inclusione a tutti gli effetti dei figli adottivi nella famiglia (art. 74 c.c.).

La famiglia è certamente un soggetto sociale, ma non è un soggetto giuridico. Nel nostro sistema giuridico la soggettività giuridica è correlata alla capacità giuridica, intesa come idoneità a essere titolare di diritti e doveri o più in generale di situazioni giuridiche soggettive.

La famiglia non è un ente giuridico, la comunità familiare è una comunità paritaria, modellata

sull'uguaglianza dei suoi componenti art. 29 Costituzione, è una formazione sociale art. 2 Costituzione.

L'approccio psicologico sistemico sulla famiglia, molto diffuso, ha spostato l'attenzione dall'individuo al contesto delle sue relazioni, ed ogni comportamento acquista significato e diventa comprensibile solo se lo si interpreta in rapporto al contesto relazionale in cui è avvenuto, ad esempio l'addebito nella separazione, art. 151 c.c. Il comma: " Il giudice pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio ." È chiaro come la teoria sistemica abbia influenzato nel corso degli anni l'interpretazione di questa disposizione, facendo diventare sempre più rara nei Tribunali la pronuncia dell'addebito. Infatti la giurisprudenza ritiene che per pronunciare l'addebito occorre la prova che un determinato comportamento, contrario ai doveri del matrimonio, abbia causato l'intollerabilità della convivenza e condotto la coppia alla separazione: ma è possibile in un'ottica circolare della causalità determinare quale comportamento ne abbia causato un altro?

Secondo la Costituzione, art. 29, la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, quindi la famiglia preesiste allo stato che ne riconosce i diritti, la famiglia è una società originaria e non è una creazione del diritto. La famiglia tutelata dall'art. 29 Costituzione non esclude certamente altre forme di aggregazione familiare.

Matrimonio e famiglia sono due concetti diversi, e il matrimonio è una delle forme di accesso alla famiglia, in questo senso una sentenza della Corte Costituzionale del 2010 secondo cui i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere cristallizzati con riferimento all'epoca in cui la costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei principi costituzionali e vanno interpretati tenendo conto delle trasformazioni dell'ordinamento e dell'evoluzione della società e dei costumi.

Passi significativi sull'allargamento del concetto contemporaneo di famiglia provengono da una riforma che tratta il tema della separazione tra i coniugi. Per oltre trent'anni nella separazione ha prevalso la regola dell'affido esclusivo, l'affido mono genitoriale ha costituito la base normativa di riferimento in materia di affidamento dei figli nella separazione e nel divorzio, solo la riforma del 2006 sull'affido condiviso ha determinato una decisa inversione di rotta e un'operazione culturale di risistemazione in materia di affidamento dei figli. Tutela della bigenitorialità e della parentela. Allargamento dei diritti del minore, quindi avvicinamento al concetto di famiglia nucleare parentale che sarà operato con le riforme degli anni 2000.

Legge 219 del 2012 e decreto legislativo di attuazione n. 154 del 2013, parificazione dello status di figlio. Tali normative hanno introdotto il concetto di responsabilità e hanno riformulato le norme sulla responsabilità e hanno esteso il concetto di famiglia anche a quella non matrimoniale. Nuovo art. 315 c.c.: tutti i figli hanno lo stesso status giuridico; art. 315 bis c.c.: il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il diritto di mantenere rapporti con i parenti nel 2006 era previsto solo in caso di separazione e divorzio, adesso diventa un diritto del figlio come tale. Anzi diventa un diritto degli ascendenti avere rapporti con i nipoti, art 317 bis c.c.

Significato fondamentale assume il nuovo testo dell'art. 258 c.c., prima il riconoscimento giudiziale del figlio nato fuori dal matrimonio, produceva effetto solo nei confronti del genitore o dei genitori che lo avevano effettuato, adesso dopo la riforma del 2012: il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore o ai parenti di esso.

Nuovo art. 316 c.c. estende il concetto di famiglia anche oltre l'ambito della coabitazione, quindi nel momento in cui viene effettuato il riconoscimento, i genitori esercitano la responsabilità genitoriale, anche se non vi è coabitazione.

Un cenno alla legge 76 del 2016 sulle unioni civili e sulle convivenze di fatto, ancora adesso vi è un vivace dibattito se queste possono rientrare nel concetto di famiglia.

Il legislatore ritenendo famiglia solo quella fondata sul matrimonio, indica i diritti e i doveri che le parti assumono quando costituiscono una unione civile.

Art. 1 comma 11: "con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco dell'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni." Si evita di dire bisogni della famiglia. Poi però al comma 12 si recupera il concetto di famiglia prescrivendo che le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato."

Nella legge si parla di unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione. Espressamente non si parla di famiglia, e il legislatore ha scelto di non prevedere il matrimonio tra persone dello stesso sesso, come invece accade in altre nazioni.

La famiglia di fatto, la legge 76 del 2016, oltre ad aver regolamentato le unioni civili tra persone dello stesso sesso, ha regolamentato anche le convivenze di fatto utilizzando questa espressione al posto di famiglia di fatto. Art 1 comma 36: si intendono per conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile.

La convivenza di fatto (quindi la famiglia di fatto) è stata al centro negli ultimi decenni di una progressiva attribuzione di rilevanza giuridica come formazione sociale (art. 2 Costituzione) all'interno della quale vanno garantiti doveri di solidarietà familiare e diritti fondamentali della persona art. 2 Costituzione e art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo tutelano il diritto alla vita familiare non limitatamente alle relazioni basate sul matrimonio.

Nel tempo, quindi, si è sempre più data rilevanza alla famiglia di fatto, la legge 219 del 2012 ha abolito ogni residua discriminazione tra figli legittimi e naturali, la legge 56 del 2006 ha introdotto l'affido condiviso estendendolo anche ai figli di genitori non coniugati.

Comunque già da tempo la giurisprudenza ha attribuito rilevanza alla convivenza intrapresa dal coniuge separato o divorziato ai fini dell'assegno di mantenimento. Infatti la legge sul divorzio prevede la cessazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile se il beneficiario passa a nuove nozze, di conseguenza vengono meno tutti gli altri benefici (reversibilità della pensione e qualità di erede). La ratio di questa norma è chiara, con le nuove nozze il beneficiario, indipendentemente dalle condizioni economiche del nuovo coniuge, ha come unico punto di riferimento il nuovo nucleo familiare.

La giurisprudenza, in assenza di una norma che attribuisca alla convivenza di fatto gli stessi effetti delle nuove nozze, ha dovuto affrontare il problema se la convivenza intrapresa dal beneficiario dell'assegno divorzile faccia venire meno il diritto al mantenimento. La giurisprudenza quindi ha riconosciuto gradualmente rilevanza alla convivenza di fatto intrapresa

dal beneficiario dell'assegno divorzile.

Dal principio si è rilevato che la convivenza more uxorio può ridurre lo stato di bisogno e quindi portare ad una riduzione dell'assegno, chiaramente l'onere della prova è a carico dell'obbligato. Il primo elemento è la stabilità della convivenza, il secondo che tale convivenza comporti al titolare dell'assegno un miglioramento delle condizioni economiche.

Man mano il concetto di convivenza more uxorio è stato soppiantato dal concetto di famiglia di fatto, ciò per tutelare il rapporto di coppia, regolamentare i profili patrimoniali e tutelare i figli nati fuori dal matrimonio.

Il fatto di vivere in una nuova famiglia fa venire meno la necessità di godere del medesimo tenore di vita goduto nel precedente matrimonio.

L'attuale giurisprudenza parte da Cassazione n. 6855 del 2015: *“L’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorchè di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicchè il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti la formazione di una famiglia di fatto, tutelata dall’art. 2 delle costituzione come formazione stabile e duratura, è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione del rischio di una cessazione del rapporto e quindi esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l’altro coniuge.*

”

Cassazione Civile n. 12879 del 2017 : *“ L’instaurazione di una convivenza stabile caratterizzata dalla relazione affettiva fa cessare l’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile per effetto della cessazione della solidarietà tra gli ex coniugi.*

”

Cassazione civile n. 2732 del 2018: *“La scelta dell’ex coniuge di costituire una convivenza more uxorio stabile e duratura, fa venire meno il diritto all’assegno definitivamente*

”

È necessario, a questo punto, riferire, in tema di nuova famiglia, o nuove convivenze, che la nascita di un figlio comporta per il genitore obbligato la riduzione del contributo al mantenimento per il figlio nato dalla precedente relazione o matrimonio, questo perché anche il figlio nato successivamente ha diritto di essere mantenuto. La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la libertà per il soggetto di costituire una nuova famiglia come diritto fondamentale. La nascita di un figlio è circostanza sopravvenuta, che giustifica la riduzione del contributo al mantenimento, questo vale anche per il figlio nato da un'unione di fatto. Cassazione civile n. 14175/2016

Certamente resta famiglia quella dei divorziati e dei separati. La separazione dei coniugi o la cessazione della convivenza fa venire meno i reciproci obblighi soggettivi, si attenua il regime primario contributivo, con la cessazione della convivenza può residuare un'obbligazione alimentare, ma la famiglia non viene meno.

Non vi sono limiti alla solidarietà genitori-figli neanche dopo il divorzio. La rete parentale creatasi con il matrimonio o con il riconoscimento di un figlio non viene meno con la cessazione del vincolo. La relazione genitoriale permane del tutto integra, artt. 337 bis e seguenti codice civile, quindi si può concludere che la famiglia non si dissolve con la separazione o la cessazione del vincolo.

Il tema delle famiglie ricostituite non è mai stato affrontato in sede ordinamentale o giuridica, salvo che nella legge 76 del 2016 in relazione alla famiglia di fatto costituite dopo la cessazione di un precedente matrimonio. Art. 1 comma 36, per evitare sovrapposizioni di tutele tra una precedente famiglia coniugale e una successiva convivenza di fatto, stabilisce che si intendono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da un legame affettivo e da reciproca assistenza morale e materiale non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile. Quindi, essendo le persone separate ancora legate da un vincolo, non vi potrà essere una convivenza che riceverà la tutela legale.

La famiglia ricostituita è una famiglia vera e propria che si aggiunge a quella originaria. Si parla di ricomposizione familiare per alludere soprattutto al fatto che i figli nati dalla prima unione sono accuditi da uno dei genitori insieme al suo partner sposato o meno che sia. La compresenza di più figure genitoriali, una sociale e un'altra biologica, pone problemi sul piano della regolazione sociale e su quella giuridica, considerata la complessità delle sovrapposizioni di più figure adulte.

Nel nostro ordinamento è previsto nell'adozione di maggiorenni o nell'adozione di minori in casi

particolari, che l'adottato conserva i diritti e i doveri verso la sua famiglia d'origine.

La ricostituzione di una famiglia, salvo quanto già si è detto in ordine agli effetti patrimoniali che dovessero permanere, non cancella le relazioni connesse alla genitorialità, infatti le problematiche sono riferite al rapporto tra figli e genitori, quello biologico e quello sociale. In questo senso si cerca di dare un'interpretazione evolutiva dell'art. 337 ter c.c. conforme alla costituzione e alle fonti di diritto internazionale che consente di estendere l'ambito applicativo della norma per includere nel concetto di bigenitorialità e di famiglia anche la figura del genitore sociale, ossia quel soggetto che ha instaurato con il minore un legame familiare di fatto significativo e duraturo. In questo senso vi è una pronuncia di merito del Tribunale di Palermo, che tutela la continuità di un legame affettivo importante, la discendenza genetica non può precludere al minore di mantenere stabili relazioni con chi ha rivestito il ruolo sostanziale di genitore.

A questo punto è necessario accennare anche alla legge 173/2015 che tutela la continuità affettiva dei minori in affido familiare.

Sono molti i casi in cui un minore si trova a vivere con il proprio genitore biologico e con un adulto di riferimento, trovare un ruolo a quest'ultimo non è facile senza sconfinare nello spazio e nel ruolo della vera madre e del vero padre. Sono quasi un milione le famiglie ricostituite, ma il genitore sociale che si occupa di un figlio quanto il genitore biologico, per le istituzioni è praticamente inesistente, si pensi al genitore sociale che va a parlare con gli insegnanti, o porta il bambino dal medico etc. In Italia ancora non siamo abituati alle due diverse figure genitoriali, ma ci sono molte ricerche, quasi tutte straniere, che dicono che i ragazzi vivono in maniera normale il rapporto con il genitore acquisito. Consideriamo il caso in cui un genitore muore, il genitore sociale assume un ruolo relevantissimo e di riferimento esclusivo.

Ad oggi l'unica tutela per il genitore sociale è prevista dall'art. 44 legge 184/1983 secondo cui è possibile l'adozione del figlio del coniuge.

C'è un disegno di legge che prevede la delega della responsabilità genitoriale che consente al compagno/a del genitore biologico di assumere rispetto al bambino alcuni diritti e doveri che gli siano espressamente delegati dal/dai genitori, in virtù di un atto che viene autorizzato dal Tribunale che risponde all'interesse del minore. Non viene delegata l'intera posizione, ma solo alcuni diritti e doveri.

Genitori sociali sono anche gli affidatari dei minori in stato di abbandono, o con temporanee difficoltà della famiglia.

Avv. Monica Allevato

Il modello di famiglia dopo il dopoguerra era un modello di famiglia nucleare in contrapposizione storica con la famiglia patriarcale caratterizzata dalla convivenza di membri della famiglia appartenenti a più generazioni.

Attualmente oltre alla famiglia nucleare, ci sono tanti tipi di famiglia, conseguenza della crisi dell'istituzione matrimoniale derivante dal calo dei matrimoni e spesso dal ritardo con cui si celebrano. Inoltre, il dato è conseguenza dell'aumento delle convivenze e delle unioni libere, anche tra persone dello stesso sesso, dall'aumento dei divorzi, dall'aumento delle famiglie monoparentali, di quelle ricostituite e di quelle unipersonali, vi è stato un calo complessivo delle

nascite e un aumento dei figli nati fuori dal matrimonio.

Prima il matrimonio, in tutte le classi sociali, era un'alleanza tra famiglie e i sentimenti degli individui erano irrilevanti, la stabilità dei matrimoni era garantita dagli interessi economici. Quando il matrimonio d'amore ha preso il posto di quello combinato, l'unione coniugale perde la ragion d'essere quando l'amore si dissolve.

I cambiamenti della condizione della donna nella società e nella famiglia hanno contribuito alla trasformazione della famiglia contemporanea.

Legge sul divorzio nel 1970. Riforma del diritto di famiglia nel 1975.

Cambiano le relazioni all'interno della coppia e si moltiplicano le strutture familiari. Comunque la famiglia rimane un punto di riferimento importante. Ci si interroga da giuristi sul significato di famiglia, tralasciando questioni sociologiche o antropologiche, quindi bisogna ricostruire un concetto attuale di famiglia chiedendosi quali garanzie il diritto è in grado di assicurare alla persona nell'ambito delle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità (art. 2 della Costituzione), nella prospettiva per cui ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare.

L'obiettivo che il giurista deve porsi è di indicare al legislatore le necessità di un adattamento continuo delle norme alle trasformazioni sociali.

In questo senso le grandi riforme di questi anni (legge sull'affido condiviso del 2006, riforme della filiazione del 2012 e del 2013, legge sul divorzio breve del 2015, legge sulle unioni civili e sulle convivenze di fatto del 2016) hanno costituito il segnale più eloquente di come questo lavoro di adattamento sia concretamente possibile.

Quindi il modello attuale di famiglia potremmo definirlo nucleare parentale inteso come ampia rete di protezione e di solidarietà. Non è più il concetto di residenzialità a connotare la famiglia, ma la rete parentale nella quale le relazioni vivono e si trasformano. Sono esempi di questo concetto esteso di famiglia i confini ampi della solidarietà alimentare (art. 433 c.c.), l'obbligo

degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli (art. 316 bis c.c.), il diritto dei figli di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale (art. 337 ter c.c.) e il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti con i nipoti (art. 317 bis c.c.), l'esclusione dello stato di adottabilità se il minore è assistito adeguatamente dai parenti entro il quanto grado (artt. 8 e 10 legge 184 del 1983). Come effetti del riconoscimento (art. 258 c.c.) l'inclusione nella famiglia dell'intera rete parentale di entrambi i genitori. L'inclusione a tutti gli effetti dei figli adottivi nella famiglia (art. 74 c.c.).

La famiglia è certamente un soggetto sociale, ma non è un soggetto giuridico. Nel nostro sistema giuridico la soggettività giuridica è correlata alla capacità giuridica, intesa come idoneità a essere titolare di diritti e doveri o più in generale di situazioni giuridiche soggettive.

La famiglia non è un ente giuridico, la comunità familiare è una comunità paritaria, modellata sull'uguaglianza dei suoi componenti art. 29 Costituzione, è una formazione sociale art. 2 Costituzione.

L'approccio psicologico sistemico sulla famiglia, molto diffuso, ha spostato l'attenzione dall'individuo al contesto delle sue relazioni, ed ogni comportamento acquista significato e diventa comprensibile solo se lo si interpreta in rapporto al contesto relazionale in cui è avvenuto, ad esempio l'addebito nella separazione, art. 151 c.c. Il comma: " Il giudice pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio ." È chiaro come la teoria sistemica abbia influenzato nel corso degli anni l'interpretazione di questa disposizione, facendo diventare sempre più rara nei Tribunali la pronuncia dell'addebito. Infatti la giurisprudenza ritiene che per pronunciare l'addebito occorre la prova che un determinato comportamento, contrario ai doveri del matrimonio, abbia causato l'intollerabilità della convivenza e condotto la coppia alla separazione: ma è possibile in un'ottica circolare della causalità determinare quale comportamento ne abbia causato un altro?

Secondo la Costituzione, art. 29, la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, quindi la famiglia preesiste allo stato che ne riconosce i diritti, la famiglia è una società originaria e non è una creazione del diritto. La famiglia tutelata dall'art. 29 Costituzione non esclude certamente altre forme di aggregazione familiare.

Matrimonio e famiglia sono due concetti diversi, e il matrimonio è una delle forme di accesso alla famiglia, in questo senso una sentenza della Corte Costituzionale del 2010 secondo cui i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere cristallizzati con riferimento all'epoca in cui la costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei principi costituzionali e vanno interpretati tenendo conto delle trasformazioni dell'ordinamento e dell'evoluzione della società e dei costumi.

Passi significativi sull'allargamento del concetto contemporaneo di famiglia provengono da una riforma che tratta il tema della separazione tra i coniugi. Per oltre trent'anni nella separazione ha prevalso la regola dell'affido esclusivo, l'affido mono genitoriale ha costituito la base normativa di riferimento in materia di affidamento dei figli nella separazione e nel divorzio, solo la riforma del 2006 sull'affido condiviso ha determinato una decisa inversione di rotta e un'operazione culturale di risistemazione in materia di affidamento dei figli. Tutela della bigenitorialità e della parentela. Allargamento dei diritti del minore, quindi avvicinamento al concetto di famiglia nucleare parentale che sarà operato con le riforme degli anni 2000.

Legge 219 del 2012 e decreto legislativo di attuazione n. 154 del 2013, parificazione dello status di figlio. Tali normative hanno introdotto il concetto di responsabilità e hanno riformulato le norme sulla responsabilità e hanno esteso il concetto di famiglia anche a quella non matrimoniale. Nuovo art. 315 c.c.: tutti i figli hanno lo stesso status giuridico; art. 315 bis c.c.: il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il diritto di mantenere rapporti con i parenti nel 2006 era previsto solo in caso di separazione e divorzio, adesso diventa un diritto del figlio come tale. Anzi diventa un diritto degli ascendenti avere rapporti con i nipoti, art 317 bis c.c.

Significato fondamentale assume il nuovo testo dell'art. 258 c.c., prima il riconoscimento giudiziale del figlio nato fuori dal matrimonio, produceva effetto solo nei confronti del genitore o dei genitori che lo avevano effettuato, adesso dopo la riforma del 2012: il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore o ai parenti di esso.

Nuovo art. 316 c.c. estende il concetto di famiglia anche oltre l'ambito della coabitazione, quindi nel momento in cui viene effettuato il riconoscimento, i genitori esercitano la responsabilità genitoriale, anche se non vi è coabitazione.

Un cenno alla legge 76 del 2016 sulle unioni civili e sulle convivenze di fatto, ancora adesso vi è un vivace dibattito se queste possono rientrare nel concetto di famiglia.

Il legislatore ritenendo famiglia solo quella fondata sul matrimonio, indica i diritti e i doveri che le parti assumono quando costituiscono una unione civile.

Art. 1 comma 11: “con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco dell’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.” Si evita di dire bisogni della famiglia. Poi però al comma 12 si recupera il concetto di famiglia prescrivendo che le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.”

Nella legge si parla di unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione. Espressamente non si parla di famiglia, e il legislatore ha scelto di non prevedere il matrimonio tra persone dello stesso sesso, come invece accade in altre nazioni.

La famiglia di fatto, la legge 76 del 2016, oltre ad aver regolamentato le unioni civili tra persone dello stesso sesso, ha regolamentato anche le convivenze di fatto utilizzando questa espressione al posto di famiglia di fatto. Art 1 comma 36: si intendono per conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile.

La convivenza di fatto (quindi la famiglia di fatto) è stata al centro negli ultimi decenni di una progressiva attribuzione di rilevanza giuridica come formazione sociale (art. 2 Costituzione) all’interno della quale vanno garantiti doveri di solidarietà familiare e diritti fondamentali della persona art. 2 Costituzione e art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo tutelano il diritto alla vita familiare non limitatamente alle relazioni basate sul matrimonio.

Nel tempo, quindi, si è sempre più data rilevanza alla famiglia di fatto, la legge 219 del 2012 ha

abolito ogni residua discriminazione tra figli legittimi e naturali, la legge 56 del 2006 ha introdotto l'affido condiviso estendendolo anche ai figli di genitori non coniugati.

Comunque già da tempo la giurisprudenza ha attribuito rilevanza alla convivenza intrapresa dal coniuge separato o divorziato ai fini dell'assegno di mantenimento. Infatti la legge sul divorzio prevede la cessazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile se il beneficiario passa a nuove nozze, di conseguenza vengono meno tutti gli altri benefici (reversibilità della pensione e qualità di erede). La ratio di questa norma è chiara, con le nuove nozze il beneficiario, indipendentemente dalle condizioni economiche del nuovo coniuge, ha come unico punto di riferimento il nuovo nucleo familiare.

La giurisprudenza, in assenza di una norma che attribuisca alla convivenza di fatto gli stessi effetti delle nuove nozze, ha dovuto affrontare il problema se la convivenza intrapresa dal beneficiario dell'assegno divorzile faccia venire meno il diritto al mantenimento. La giurisprudenza quindi ha riconosciuto gradualmente rilevanza alla convivenza di fatto intrapresa dal beneficiario dell'assegno divorzile.

Dal principio si è rilevato che la convivenza more uxorio può ridurre lo stato di bisogno e quindi portare ad una riduzione dell'assegno, chiaramente l'onere della prova è a carico dell'obbligato. Il primo elemento è la stabilità della convivenza, il secondo che tale convivenza comporti al titolare dell'assegno un miglioramento delle condizioni economiche.

Man mano il concetto di convivenza more uxorio è stato soppiantato dal concetto di famiglia di fatto, ciò per tutelare il rapporto di coppia, regolamentare i profili patrimoniali e tutelare i figli nati fuori dal matrimonio.

Il fatto di vivere in una nuova famiglia fa venire meno la necessità di godere del medesimo tenore di vita goduto nel precedente matrimonio.

L'attuale giurisprudenza parte da Cassazione n. 6855 del 2015: *“L’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorchè di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicchè il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente*

escluso. Infatti la formazione di una famiglia di fatto, tutelata dall'art. 2 della Costituzione come formazione stabile e duratura, è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione del rischio di una cessazione del rapporto e quindi esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l'altro coniuge.

Cassazione Civile n. 12879 del 2017 : “ *L'instaurazione di una convivenza stabile caratterizzata dalla relazione affettiva fa cessare l'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile per effetto della cessazione della solidarietà tra gli ex coniugi.* ”

Cassazione civile n. 2732 del 2018: “ *La scelta dell'ex coniuge di costituire una convivenza more uxorio stabile e duratura, fa venire meno il diritto all'assegno definitivamente*

.”

È necessario, a questo punto, riferire, in tema di nuova famiglia, o nuove convivenze, che la nascita di un figlio comporta per il genitore obbligato la riduzione del contributo al mantenimento per il figlio nato dalla precedente relazione o matrimonio, questo perché anche il figlio nato successivamente ha diritto di essere mantenuto. La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la libertà per il soggetto di costituire una nuova famiglia come diritto fondamentale. La nascita di un figlio è circostanza sopravvenuta, che giustifica la riduzione del contributo al mantenimento, questo vale anche per il figlio nato da un'unione di fatto. Cassazione civile n. 14175/2016

Certamente resta famiglia quella dei divorziati e dei separati. La separazione dei coniugi o la cessazione della convivenza fa venire meno i reciproci obblighi soggettivi, si attenua il regime primario contributivo, con la cessazione della convivenza può residuare un'obbligazione alimentare, ma la famiglia non viene meno.

Non vi sono limiti alla solidarietà genitori-figli neanche dopo il divorzio. La rete parentale creata con il matrimonio o con il riconoscimento di un figlio non viene meno con la cessazione del vincolo. La relazione genitoriale permane del tutto integra, artt. 337 bis e seguenti codice civile, quindi si può concludere che la famiglia non si dissolve con la separazione o la cessazione del vincolo.

Il tema delle famiglie ricostituite non è mai stato affrontato in sede ordinamentale o giuridica,

salvo che nella legge 76 del 2016 in relazione alla famiglia di fatto costituite dopo la cessazione di un precedente matrimonio. Art. 1 comma 36, per evitare sovrapposizioni di tutele tra una precedente famiglia coniugale e una successiva convivenza di fatto, stabilisce che si intendono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da un legame affettivo e da reciproca assistenza morale e materiale non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile. Quindi, essendo le persone separate ancora legate da un vincolo, non vi potrà essere una convivenza che riceverà la tutela legale.

La famiglia ricostituita è una famiglia vera e propria che si aggiunge a quella originaria. Si parla di ricomposizione familiare per alludere soprattutto al fatto che i figli nati dalla prima unione sono accuditi da uno dei genitori insieme al suo partner sposato o meno che sia. La compresenza di più figure genitoriali, una sociale e un'altra biologica, pone problemi sul piano della regolazione sociale e su quella giuridica, considerata la complessità delle sovrapposizioni di più figure adulte.

Nel nostro ordinamento è previsto nell'adozione di maggiorenni o nell'adozione di minori in casi particolari, che l'adottato conserva i diritti e i doveri verso la sua famiglia d'origine.

La ricostituzione di una famiglia, salvo quanto già si è detto in ordine agli effetti patrimoniali che dovessero permanere, non cancella le relazioni connesse alla genitorialità, infatti le problematiche sono riferite al rapporto tra figli e genitori, quello biologico e quello sociale. In questo senso si cerca di dare un'interpretazione evolutiva dell'art. 337 ter c.c. conforme alla costituzione e alle fonti di diritto internazionale che consente di estendere l'ambito applicativo della norma per includere nel concetto di bigenitorialità e di famiglia anche la figura del genitore sociale, ossia quel soggetto che ha instaurato con il minore un legame familiare di fatto significativo e duraturo. In questo senso vi è una pronuncia di merito del Tribunale di Palermo, che tutela la continuità di un legame affettivo importante, la discendenza genetica non può precludere al minore di mantenere stabili relazioni con chi ha rivestito il ruolo sostanziale di genitore.

A questo punto è necessario accennare anche alla legge 173/2015 che tutela la continuità affettiva dei minori in affidamento familiare.

Sono molti i casi in cui un minore si trova a vivere con il proprio genitore biologico e con un adulto di riferimento, trovare un ruolo a quest'ultimo non è facile senza sconfinare nello spazio e nel ruolo della vera madre e del vero padre. Sono quasi un milione le famiglie ricostituite, ma il

genitore sociale che si occupa di un figlio quanto il genitore biologico, per le istituzioni è praticamente inesistente, si pensi al genitore sociale che va a parlare con gli insegnanti, o porta il bambino dal medico etc. In Italia ancora non siamo abituati alle due diverse figure genitoriali, ma ci sono molte ricerche, quasi tutte straniere, che dicono che i ragazzi vivono in maniera normale il rapporto con il genitore acquisito. Consideriamo il caso in cui un genitore muore, il genitore sociale assume un ruolo relevantissimo e di riferimento esclusivo.

Ad oggi l'unica tutela per il genitore sociale è prevista dall'art. 44 legge 184/1983 secondo cui è possibile l'adozione del figlio del coniuge.

C'è un disegno di legge che prevede la delega della responsabilità genitoriale che consente al compagno/a del genitore biologico di assumere rispetto al bambino alcuni diritti e doveri che gli siano espressamente delegati dal/dai genitori, in virtù di un atto che viene autorizzato dal Tribunale che risponde all'interesse del minore. Non viene delegata l'intera posizione, ma solo alcuni diritti e doveri.

Genitori sociali sono anche gli affidatari dei minori in stato di abbandono, o con temporanee difficoltà della famiglia.

Avv. Monica Allevato

Il modello di famiglia dopo il dopoguerra era un modello di famiglia nucleare in contrapposizione storica con la famiglia patriarcale caratterizzata dalla convivenza di membri della famiglia appartenenti a più generazioni.

Attualmente oltre alla famiglia nucleare, ci sono tanti tipi di famiglia, conseguenza della crisi dell'istituzione matrimoniale derivante dal calo dei matrimoni e spesso dal ritardo con cui si celebrano. Inoltre, il dato è conseguenza dell'aumento delle convivenze e delle unioni libere, anche tra persone dello stesso sesso, dall'aumento dei divorzi, dall'aumento delle famiglie monoparentali, di quelle ricostituite e di quelle unipersonali, vi è stato un calo complessivo delle nascite e un aumento dei figli nati fuori dal matrimonio.

Prima il matrimonio, in tutte le classi sociali, era un'alleanza tra famiglie e i sentimenti degli individui erano irrilevanti, la stabilità dei matrimoni era garantita dagli interessi economici. Quando il matrimonio d'amore ha preso il posto di quello combinato, l'unione coniugale perde la ragion d'essere quando l'amore si dissolve.

I cambiamenti della condizione della donna nella società e nella famiglia hanno contribuito alla trasformazione della famiglia contemporanea.

Legge sul divorzio nel 1970. Riforma del diritto di famiglia nel 1975.

Cambiano le relazioni all'interno della coppia e si moltiplicano le strutture familiari. Comunque la famiglia rimane un punto di riferimento importante. Ci si interroga da giuristi sul significato di famiglia, tralasciando questioni sociologiche o antropologiche, quindi bisogna ricostruire un concetto attuale di famiglia chiedendosi quali garanzie il diritto è in grado di assicurare alla persona nell'ambito delle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità (art. 2 della Costituzione), nella prospettiva per cui ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare.

L'obiettivo che il giurista deve porsi è di indicare al legislatore le necessità di un adattamento continuo delle norme alle trasformazioni sociali.

In questo senso le grandi riforme di questi anni (legge sull'affido condiviso del 2006, riforme della filiazione del 2012 e del 2013, legge sul divorzio breve del 2015, legge sulle unioni civili e sulle convivenze di fatto del 2016) hanno costituito il segnale più eloquente di come questo lavoro di adattamento sia concretamente possibile.

Quindi il modello attuale di famiglia potremmo definirlo nucleare parentale inteso come ampia rete di protezione e di solidarietà. Non è più il concetto di residenzialità a connotare la famiglia, ma la rete parentale nella quale le relazioni vivono e si trasformano. Sono esempi di questo concetto esteso di famiglia i confini ampi della solidarietà alimentare (art. 433 c.c.), l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli (art. 316 bis c.c.), il diritto dei figli di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale (art. 337 ter c.c.) e il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti con i nipoti (art. 317 bis c.c.), l'esclusione dello stato di adottabilità se il minore è assistito adeguatamente dai parenti entro il quanto grado (artt. 8 e 10 legge 184 del 1983). Come effetti del riconoscimento (art. 258 c.c.) l'inclusione nella famiglia dell'intera rete parentale di entrambi i genitori. L'inclusione a tutti gli effetti dei figli adottivi nella famiglia (art. 74 c.c.).

La famiglia è certamente un soggetto sociale, ma non è un soggetto giuridico. Nel nostro sistema giuridico la soggettività giuridica è correlata alla capacità giuridica, intesa come idoneità a essere titolare di diritti e doveri o più in generale di situazioni giuridiche soggettive.

La famiglia non è un ente giuridico, la comunità familiare è una comunità paritaria, modellata sull'uguaglianza dei suoi componenti art. 29 Costituzione, è una formazione sociale art. 2 Costituzione.

L'approccio psicologico sistemico sulla famiglia, molto diffuso, ha spostato l'attenzione dall'individuo al contesto delle sue relazioni, ed ogni comportamento acquista significato e diventa comprensibile solo se lo si interpreta in rapporto al contesto relazionale in cui è avvenuto, ad esempio l'addebito nella separazione, art. 151 c.c. Il comma: " Il giudice pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio ." È chiaro come la teoria sistemica abbia

influenzato nel corso degli anni l'interpretazione di questa disposizione, facendo diventare sempre più rara nei Tribunali la pronuncia dell'addebito. Infatti la giurisprudenza ritiene che per pronunciare l'addebito occorre la prova che un determinato comportamento, contrario ai doveri del matrimonio, abbia causato l'intollerabilità della convivenza e condotto la coppia alla separazione: ma è possibile in un'ottica circolare della causalità determinare quale comportamento ne abbia causato un altro?

Secondo la Costituzione, art. 29, la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, quindi la famiglia preesiste allo stato che ne riconosce i diritti, la famiglia è una società originaria e non è una creazione del diritto. La famiglia tutelata dall'art. 29 Costituzione non esclude certamente altre forme di aggregazione familiare.

Matrimonio e famiglia sono due concetti diversi, e il matrimonio è una delle forme di accesso alla famiglia, in questo senso una sentenza della Corte Costituzionale del 2010 secondo cui i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere cristallizzati con riferimento all'epoca in cui la costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei principi costituzionali e vanno interpretati tenendo conto delle trasformazioni dell'ordinamento e dell'evoluzione della società e dei costumi.

Passi significativi sull'allargamento del concetto contemporaneo di famiglia provengono da una riforma che tratta il tema della separazione tra i coniugi. Per oltre trent'anni nella separazione ha prevalso la regola dell'affido esclusivo, l'affido mono genitoriale ha costituito la base normativa di riferimento in materia di affidamento dei figli nella separazione e nel divorzio, solo la riforma del 2006 sull'affido condiviso ha determinato una decisa inversione di rotta e un'operazione culturale di risistemazione in materia di affidamento dei figli. Tutela della bigenitorialità e della parentela. Allargamento dei diritti del minore, quindi avvicinamento al concetto di famiglia nucleare parentale che sarà operato con le riforme degli anni 2000.

Legge 219 del 2012 e decreto legislativo di attuazione n. 154 del 2013, parificazione dello status di figlio. Tali normative hanno introdotto il concetto di responsabilità e hanno riformulato le norme sulla responsabilità e hanno esteso il concetto di famiglia anche a quella non matrimoniale. Nuovo art. 315 c.c.: tutti i figli hanno lo stesso status giuridico; art. 315 bis c.c.: il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il diritto di mantenere rapporti con i parenti nel 2006 era previsto solo in caso di separazione e divorzio, adesso diventa un diritto del figlio come tale. Anzi diventa un diritto degli ascendenti avere rapporti con i nipoti, art 317 bis c.c.

Significato fondamentale assume il nuovo testo dell'art. 258 c.c., prima il riconoscimento giudiziale del figlio nato fuori dal matrimonio, produceva effetto solo nei confronti del genitore o dei genitori che lo avevano effettuato, adesso dopo la riforma del 2012: il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore o ai parenti di esso.

Nuovo art. 316 c.c. estende il concetto di famiglia anche oltre l'ambito della coabitazione, quindi nel momento in cui viene effettuato il riconoscimento, i genitori esercitano la responsabilità genitoriale, anche se non vi è coabitazione.

Un cenno alla legge 76 del 2016 sulle unioni civili e sulle convivenze di fatto, ancora adesso vi è un vivace dibattito se queste possono rientrare nel concetto di famiglia.

Il legislatore ritenendo famiglia solo quella fondata sul matrimonio, indica i diritti e i doveri che le parti assumono quando costituiscono una unione civile.

Art. 1 comma 11: "con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco dell'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni." Si evita di dire bisogni della famiglia. Poi però al comma 12 si recupera il concetto di famiglia prescrivendo che le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato."

Nella legge si parla di unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione. Espressamente non si parla di famiglia, e il legislatore ha scelto di non prevedere il matrimonio tra persone dello stesso sesso, come invece accade in altre nazioni.

La famiglia di fatto, la legge 76 del 2016, oltre ad aver regolamentato le unioni civili tra persone dello stesso sesso, ha regolamentato anche le convivenze di fatto utilizzando questa espressione al posto di famiglia di fatto. Art 1 comma 36: si intendono per conviventi di fatto due

persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile.

La convivenza di fatto (quindi la famiglia di fatto) è stata al centro negli ultimi decenni di una progressiva attribuzione di rilevanza giuridica come formazione sociale (art. 2 Costituzione) all'interno della quale vanno garantiti doveri di solidarietà familiare e diritti fondamentali della persona art. 2 Costituzione e art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo tutelano il diritto alla vita familiare non limitatamente alle relazioni basate sul matrimonio.

Nel tempo, quindi, si è sempre più data rilevanza alla famiglia di fatto, la legge 219 del 2012 ha abolito ogni residua discriminazione tra figli legittimi e naturali, la legge 56 del 2006 ha introdotto l'affido condiviso estendendolo anche ai figli di genitori non coniugati.

Comunque già da tempo la giurisprudenza ha attribuito rilevanza alla convivenza intrapresa dal coniuge separato o divorziato ai fini dell'assegno di mantenimento. Infatti la legge sul divorzio prevede la cessazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile se il beneficiario passa a nuove nozze, di conseguenza vengono meno tutti gli altri benefici (reversibilità della pensione e qualità di erede). La ratio di questa norma è chiara, con le nuove nozze il beneficiario, indipendentemente dalle condizioni economiche del nuovo coniuge, ha come unico punto di riferimento il nuovo nucleo familiare.

La giurisprudenza, in assenza di una norma che attribuisca alla convivenza di fatto gli stessi effetti delle nuove nozze, ha dovuto affrontare il problema se la convivenza intrapresa dal beneficiario dell'assegno divorzile faccia venire meno il diritto al mantenimento. La giurisprudenza quindi ha riconosciuto gradualmente rilevanza alla convivenza di fatto intrapresa dal beneficiario dell'assegno divorzile.

Dal principio si è rilevato che la convivenza more uxorio può ridurre lo stato di bisogno e quindi portare ad una riduzione dell'assegno, chiaramente l'onere della prova è a carico dell'obbligato. Il primo elemento è la stabilità della convivenza, il secondo che tale convivenza comporti al titolare dell'assegno un miglioramento delle condizioni economiche.

Man mano il concetto di convivenza more uxorio è stato soppiantato dal concetto di famiglia di

fatto, ciò per tutelare il rapporto di coppia, regolamentare i profili patrimoniali e tutelare i figli nati fuori dal matrimonio.

Il fatto di vivere in una nuova famiglia fa venire meno la necessità di godere del medesimo tenore di vita goduto nel precedente matrimonio.

L'attuale giurisprudenza parte da Cassazione n. 6855 del 2015: *“L’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorchè di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicchè il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti la formazione di una famiglia di fatto, tutelata dall’art. 2 delle costituzione come formazione stabile e duratura, è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione del rischio di una cessazione del rapporto e quindi esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l’altro coniuge.*”

Cassazione Civile n. 12879 del 2017 : *“ L’instaurazione di una convivenza stabile caratterizzata dalla relazione affettiva fa cessare l’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile per effetto della cessazione della solidarietà tra gli ex coniugi.*”

Cassazione civile n. 2732 del 2018: *“La scelta dell’ex coniuge di costituire una convivenza more uxorio stabile e duratura, fa venire meno il diritto all’assegno definitivamente*”

È necessario, a questo punto, riferire, in tema di nuova famiglia, o nuove convivenze, che la nascita di un figlio comporta per il genitore obbligato la riduzione del contributo al mantenimento per il figlio nato dalla precedente relazione o matrimonio, questo perché anche il figlio nato successivamente ha diritto di essere mantenuto. La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la libertà per il soggetto di costituire una nuova famiglia come diritto fondamentale. La nascita di un figlio è circostanza sopravvenuta, che giustifica la riduzione del contributo al mantenimento, questo vale anche per il figlio nato da un’unione di fatto. Cassazione civile n. 14175/2016

Certamente resta famiglia quella dei divorziati e dei separati. La separazione dei coniugi o la

cessazione della convivenza fa venire meno i reciproci obblighi soggettivi, si attenua il regime primario contributivo, con la cessazione della convivenza può residuare un'obbligazione alimentare, ma la famiglia non viene meno.

Non vi sono limiti alla solidarietà genitori-figli neanche dopo il divorzio. La rete parentale creatasi con il matrimonio o con il riconoscimento di un figlio non viene meno con la cessazione del vincolo. La relazione genitoriale permane del tutto integra, artt. 337 bis e seguenti codice civile, quindi si può concludere che la famiglia non si dissolve con la separazione o la cessazione del vincolo.

Il tema delle famiglie ricostituite non è mai stato affrontato in sede ordinamentale o giuridica, salvo che nella legge 76 del 2016 in relazione alla famiglia di fatto costituite dopo la cessazione di un precedente matrimonio. Art. 1 comma 36, per evitare sovrapposizioni di tutele tra una precedente famiglia coniugale e una successiva convivenza di fatto, stabilisce che si intendono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da un legame affettivo e da reciproca assistenza morale e materiale non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile. Quindi, essendo le persone separate ancora legate da un vincolo, non vi potrà essere una convivenza che riceverà la tutela legale.

La famiglia ricostituita è una famiglia vera e propria che si aggiunge a quella originaria. Si parla di ricomposizione familiare per alludere soprattutto al fatto che i figli nati dalla prima unione sono accuditi da uno dei genitori insieme al suo partner sposato o meno che sia. La compresenza di più figure genitoriali, una sociale e un'altra biologica, pone problemi sul piano della regolazione sociale e su quella giuridica, considerata la complessità delle sovrapposizioni di più figure adulte.

Nel nostro ordinamento è previsto nell'adozione di maggiorenni o nell'adozione di minori in casi particolari, che l'adottato conserva i diritti e i doveri verso la sua famiglia d'origine.

La ricostituzione di una famiglia, salvo quanto già si è detto in ordine agli effetti patrimoniali che dovessero permanere, non cancella le relazioni connesse alla genitorialità, infatti le problematiche sono riferite al rapporto tra figli e genitori, quello biologico e quello sociale. In questo senso si cerca di dare un'interpretazione evolutiva dell'art. 337 ter c.c. conforme alla costituzione e alle fonti di diritto internazionale che consente di estendere l'ambito applicativo della norma per includere nel concetto di bigenitorialità e di famiglia anche la figura del genitore sociale, ossia quel soggetto che ha instaurato con il minore un legame familiare di fatto

significativo e duraturo. In questo senso vi è una pronuncia di merito del Tribunale di Palermo, che tutela la continuità di un legame affettivo importante, la discendenza genetica non può precludere al minore di mantenere stabili relazioni con chi ha rivestito il ruolo sostanziale di genitore.

A questo punto è necessario accennare anche alla legge 173/2015 che tutela la continuità affettiva dei minori in affido familiare.

Sono molti i casi in cui un minore si trova a vivere con il proprio genitore biologico e con un adulto di riferimento, trovare un ruolo a quest'ultimo non è facile senza sconfinare nello spazio e nel ruolo della vera madre e del vero padre. Sono quasi un milione le famiglie ricostituite, ma il genitore sociale che si occupa di un figlio quanto il genitore biologico, per le istituzioni è praticamente inesistente, si pensi al genitore sociale che va a parlare con gli insegnanti, o porta il bambino dal medico etc. In Italia ancora non siamo abituati alle due diverse figure genitoriali, ma ci sono molte ricerche, quasi tutte straniere, che dicono che i ragazzi vivono in maniera normale il rapporto con il genitore acquisito. Consideriamo il caso in cui un genitore muore, il genitore sociale assume un ruolo relevantissimo e di riferimento esclusivo.

Ad oggi l'unica tutela per il genitore sociale è prevista dall'art. 44 legge 184/1983 secondo cui è possibile l'adozione del figlio del coniuge.

C'è un disegno di legge che prevede la delega della responsabilità genitoriale che consente al compagno/a del genitore biologico di assumere rispetto al bambino alcuni diritti e doveri che gli siano espressamente delegati dal/dai genitori, in virtù di un atto che viene autorizzato dal Tribunale che risponde all'interesse del minore. Non viene delegata l'intera posizione, ma solo alcuni diritti e doveri.

Genitori sociali sono anche gli affidatari dei minori in stato di abbandono, o con temporanee difficoltà della famiglia.

Aspetti di interesse giuridico connessi alle famiglie ricostituite

Scritto da A cura dell'avvocato Monica Allevato

Avv. Monica Allevato